

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANTICA, CASTELLANI Carla,
BONATESTA, FLORINO, PACE, MARTELLI, PONTONE,
CURTO, MAGGI, CAMPUS, BASINI, PEDRIZZI, BEVILACQUA,
PELLICINI, BATTAGLIA, RECCIA, MARRI e COLLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1997

Agevolazioni fiscali per l’acquisto di arredamento
per la prima casa da parte di nuove coppie

ONOREVOLI SENATORI. - Un preciso indirizzo della legislazione italiana tende a favorire il cittadino all'atto dell'acquisto della prima abitazione, in evidente attuazione di quanto previsto dall'articolo 47, secondo comma, della Costituzione che stabilisce: «La Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione...».

In quest'ottica vanno evidentemente inquadrati i provvedimenti, più o meno recenti che tendono ad agevolare l'acquisto della «prima casa» sia con facilitazioni finanziarie sia attraverso consistenti riduzioni di imposte.

In tale contesto si ritiene opportuno presentare un disegno di legge che consenta alle giovani coppie - con un livello di reddito ben determinato - di acquistare a condizioni agevolate l'arredamento necessario per la prima abitazione.

Difatti una casa non è vivibile, nè utilizzabile senza l'arredamento. D'altro canto gli elementi di arredo hanno raggiunto costi tali - per cause indipendenti alla volontà di chi li produce (per esempio costo del lavoro, costo del denaro, costo delle materie prime - legno - in massima parte d'importazione ed ancorate alle oscillazioni del dollaro, inflazione, conflittualità sindacale, insufficiente produttività) - da risultare di problematica acquisizione per le limitate possibilità di una giovane coppia.

D'altro canto la situazione sopra riportata ha ormai portato ad una preoccupante stagnazione del mercato interno degli elementi di arredo, facendo conoscere al settore del mobile e dell'arredo in generale un momento congiunturalmente negativo che non trova precedenti nel recente passato e che, se non viene contrastato da provvedimenti adeguati ed incisivi, rischia di portare alla

chiusura di un elevato numero di aziende ed al conseguente taglio di un consistente numero di posti di lavoro.

Con l'approvazione del presente disegno di legge si potrebbero raggiungere tre obiettivi:

- a) facilitare l'accesso all'acquisto di mobili da parte di giovani coppie;
- b) ridare vivacità al mercato e quindi ossigeno alle aziende (industriali e commerciali);
- c) salvaguardare in maniera congrua i livelli dell'occupazione.

Spina dorsale del provvedimento proposto è la riduzione, fino ad un certo importo e per una categoria di persone ben definita, dell'aliquota IVA al 5 per cento.

Si è scelta la via della riduzione IVA per i vantaggi immediatamente monetizzabili che essa arreca. La via dello sgravio sulle imposte dirette non appare perseguibile; essa creerebbe infatti dei crediti di imposta che, stante la lentezza delle procedure, rimanderebbero il godimento del beneficio troppo in là nel tempo (da tre a cinque anni), vanificando la portata di tutta l'operazione.

Con il comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge viene individuata una notevole fascia di destinatari: i giovani futuri sposi e coloro che, sposati da poco, convivono con parenti o non hanno potuto adeguatamente arredare la casa. I futuri sposi sono stati considerati partendo dal presupposto che la casa va arredata prima delle nozze e l'acquisto dell'arredo è, quindi, normalmente precedente al vincolo matrimoniale.

Poichè occorre fissare il tetto massimo cui applicare l'aliquota ridotta, si ritiene che tale tetto dovrebbe risultare in relazione

al costo medio necessario per arredare una stanza da letto, un soggiorno, una cucina, un bagno e un ingresso. Tale costo medio è determinato in 40 milioni di lire.

Per quanto riguarda il reddito complessivo lordo, esso è fissato in lire 70 milioni.

Con il comma 2 si introduce il meccanismo dell'autocertificazione, con tutte le conseguenze che ne derivano; ciò al fine di snellire e semplificare le procedure.

Il riferimento, poi, all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è finalizzato a dettare le norme per la corretta compilazione di una fattura.

Con il comma 3 si stabilisce che entro sei mesi dall'effettuazione dell'operazione i cessionari devono produrre al cedente il certificato di matrimonio intendendo per «effettuazione dell'operazione» il pagamento, se questo avviene in anticipo, o la consegna.

Per semplicità si è data un'unica obbligazione sia per chi è già sposato (e quindi po-

trebbe avere già pronto il certificato) sia per chi deve ancora sposarsi.

Con il comma 4 si dispone che, in caso di mancata presentazione del certificato richiesto, si procede all'applicazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che regola il ripristino dell'aliquota IVA originaria.

L'aver, infine, indicato che i «quindici giorni successivi» al termine decorrano dal compimento di sei mesi, vuol significare che, se la coppia non contrae matrimonio e non risulta sposata, deve pagare l'IVA secondo la normale aliquota in corso.

Con l'approvazione del presente disegno di legge il Parlamento non solo incentiverà le giovani coppie all'acquisto dell'arredamento per la prima casa ma soprattutto darà un contributo alla ripresa di un settore che, con 61.000 miliardi di fatturato, con 400.000 addetti, con 18.000 miliardi di *export*, con un attivo di bilancio commerciale di 11.000 miliardi, rappresenta una delle spine dorsali della nostra economia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le cessioni di mobili ed accessori per arredamento effettuate a soggetti che intendono contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto da non più di dodici mesi sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento fino ad un corrispettivo massimo di lire 40 milioni, a condizione che:

a) la cessione abbia per oggetto mobili destinati all'arredamento dell'abitazione coniugale;

b) il reddito complessivo dei soggetti interessati non superi i 70 milioni di lire.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che da parte del cedente sia emessa fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, e che i cessionari rilascino apposita dichiarazione che attesti la sussistenza o l'imminenza del vincolo matrimoniale e la destinazione dei mobili che si intende acquistare, e producano inoltre un certificato dell'Ufficio delle imposte dirette attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Entro sei mesi dall'effettuazione dell'operazione, i cessionari devono produrre al cedente il certificato di matrimonio. In caso di mancata presentazione di tale certificato, il cedente deve procedere, entro quindici giorni, alla regolarizzazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.